Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 11 maggio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Convocazione . . . Pag. 1946

LEGGI E DECRETI

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962, n. 218.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Cutro nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania. Pag. 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 219.
Distacco della frazione Lemmi dal comune di Roccaforte Ligure con aggregazione al comune di Grondona (Alessandria) . . . . Pag. 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 220.
Distacco delle due omonime frazioni San Pancrazio, rispettivamente dai comuni di Adro e di Erbusco con aggregazione al comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia). Pag. 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 221.
Mutamento della denominazione del comune di Castrocaro e Terra del Sole in quella di « Castrocaro Terme e Terra del Sole » (Forlì) . . . . Pag. 1948

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1962.
Modifica di attribuzioni degli Uffici registro « Atti pubblici » e « Atti privati e demanio », di Firenze Pag. 1948

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1962.
Valutazione in contanti dei generi in natura corrisposti ai lavoratori dell'industria in provincia di Pesaro, ai fini degli assegni familiari . . . . Pag. 1948

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1962.
Autorizzazione alla First National City Bank, con sede in New York, ad istituire una propria filiale in Milano. Pag. 1949

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1962.
Approvazione di alcune modifiche allo statuto sociale dell'Unione Italiana di Riassicurazione - Società per azioni, con sede in Roma . . . . Pag. 1949

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1962.
Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi . . . . Pag. 1949

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1962.
Sostituzione di componenti la Commissione provinciale per il collocamento di Roma . . . . Pag. 1950

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1962.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Roma . . . . . Pag. 1950

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1962.
Approvazione di una tariffa di assicurazione complementare d'invalidità, presentata dalla Compagnia intercontinentale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma. Pag. 1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri - Comunità Europee: Bando di gara n. 195, relativo alla fornitura, franco Mokolo (Margui-Wandala) di un autocarro e di due trattori, con vari accessori . . . . Pag. 1951

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento del diploma originale di laurea . . . . Pag. 1951

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . . Pag. 1951
Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 1951
Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 1951
Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 1951
Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 1951
Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 1951
Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 1951
Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 1951
Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961 . Pag. 1952
Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 1952
Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 1952
Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961. Pag. 1952

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1952

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Monteodorisio Pag. 1953

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Monterotaro, con sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia) Pag. 1953

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Pag. 1953

Ministero della pubblica istruzione: Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1962 Pag. 1959

Ministero della difesa-Aeronautica: Diario delle prove scritte di esame del concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo naviganti speciale . . Pag. 1960

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DELL'11 MAGGIO 1962:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1704.**
Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti dalle imprese di confezione su misura per signora della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1705.
Norme sul trattamento economico e normativo per gli operai addetti ai laboratori di pasticceria della provincia di Gorizia, escluso il comune di Grado.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1706.**
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio dipendenti dalle imprese esercenti la produzione di calzature della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1707.**
Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri della città di Crema e circondario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1708.**
Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori dipendenti dagli alberghi diurni della provincia di Milano.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1709.**
Norme sul trattamento economico e normativo dei camporaioli del comune di Vecchiano.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato per mercoledì 16 maggio 1962, alle ore 17, nella 548ª seduta pubblica col seguente

ORDINE DEL GIORNO

Discussione dei disegni di legge:

1. Provvedimenti in favore degli invalidi civili (1728) - *Relatore* VENUDO.

2. Trasferimento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (1636) - *Relatore* MONALDI.

3. Deputato RUBINACCI - Classificazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura (1831) (Approvato dalla Camera dei deputati) - *Relatore* GUIDONI.

4. NENCIONI e FRANZA - Istituzione in via temporanea ed eccezionale di elenchi di persone abilitate, sotto la personale responsabilità del notaio, per la presentazione dei titoli, ai fini del protesto, ai sensi dell'articolo 44 della legge cambiaria (569)

   CEMMI ed altri - Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai notai (664).

   JODICE - Disposizioni sui protesti cambiari (735).

   Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1075) - *Relatore* MONNI.

5. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri - Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813). (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati - *Relatore* MORO.

(2825)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1962, n. 218.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Cutro nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in data 29 ottobre 1961, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cutro, di seconda categoria, con sede in Cutro (Catanzaro), in data 10 settembre 1961;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Cutro, di seconda categoria, con sede in Cutro (Catanzaro), è incorporato nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.

Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1962

GRONCHI

TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 219.

Distacco della frazione Lemmi dal comune di Roccaforte Ligure con aggregazione al comune di Grondona (Alessandria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 21 gennaio 1952, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Lemmi ha chiesto che la frazione medesima sia distaccata dal comune di Roccaforte Ligure (Alessandria) ed aggregata al comune di Grondona;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Roccaforte Ligure in data 17 gennaio 1953, n. 3; del Consiglio comunale di Grondona in data 28 settembre 1952, n. 69; del Consiglio provinciale di Alessandria in data 24 aprile 1954, n. 54, ed in data 9 ottobre 1961, n. 215, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 febbraio 1962, n. 198;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Lemmi è distaccata dal comune di Roccaforte Ligure ed aggregata al comune di Grondona, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1962

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 220.

Distacco delle due omonime frazioni San Pancrazio, rispettivamente dai comuni di Adro e di Erbusco con aggregazione al comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 9, 10, 13 e 24 aprile 1949, con le quali le maggioranze qualificate dei contribuenti delle due omonime frazioni San Pancrazio hanno chiesto che le frazioni medesime siano distaccate, rispettivamente, dai comuni di Adro e di Erbusco (Brescia) ed aggregate al comune di Palazzolo sull'Oglio;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Adro in data 8 novembre 1959, n. 176; del Consiglio comunale di Erbusco in data 14 aprile 1949, n. 22, ed in data 21 dicembre 1959, n. 45; del Consiglio comunale di Palazzolo sull'Oglio in data 19 dicembre 1959, n. 52; del Consiglio provinciale di Brescia in data 27 maggio 1960, n. 2-16, ed in data 14 settembre 1961, n. 5-8, con le quali è stato espresso parere in ordine alle variazioni territoriali in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 febbraio 1962, n. 2314;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le due omonime frazioni San Pancrazio sono distaccate, rispettivamente, dai comuni di Adro e di Erbusco ed aggregate al comune di Palazzolo sull'Oglio, con le circoscrizioni territoriali risultanti dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1962

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1962, n. 221.

Mutamento della denominazione del comune di Castrocaro e Terra del Sole in quella di « Castrocaro Terme e Terra del Sole » (Forlì).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) in data 9 aprile 1960, n. 14, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Castrocaro Terme e Terra del Sole »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Forlì in data 15 luglio 1961, n. 332, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Castrocaro e Terra del Sole, *in provincia di Forlì, è mutata* in quella di « Castrocaro Terme e Terra del Sole ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1962

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1962.

Modifica di attribuzioni degli Uffici registro « Atti pubblici » e « Atti privati e demanio », di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960, registro n. 7, foglio n. 220, con il quale è stato istituito il servizio autonomo di cassa nell'Ufficio atti civili di Firenze;

Ritenuto che ai fini di un più agevole svolgimento del servizio medesimo nel suindicato Ufficio si rende opportuno affidare il servizio di registrazione degli atti privati e delle denunzie di contratti verbali all'Ufficio imposte in surrogazione e demanio della stessa sede;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio di registrazione degli atti privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le imposte e diritti inerenti, principali ed accessori, è trasferito dall'Ufficio atti civili di Firenze all'Ufficio imposte in surrogazione e demanio della stessa sede.

Art. 2.

L'Ufficio atti civili e l'Ufficio imposte in surrogazione e demanio di Firenze, assumono, rispettivamente, la denominazione di Ufficio « Atti pubblici » e Ufficio « Atti privati e demanio ».

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto avranno effetto dal 1° luglio 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1962
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 152

(2725)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1962.

Valutazione in contanti dei generi in natura corrisposti ai lavoratori dell'industria in provincia di Pesaro, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti a titolo ed in sostituzione di mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali della provincia di Pesaro, è determinato in L. 30 per ogni giornata di somministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(2637)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1962.

Autorizzazione alla First National City Bank, con sede in New York, ad istituire una propria filiale in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla First National City Bank, con sede in New York, per essere autorizzata ad istituire una filiale in Milano;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 20 marzo 1962;

Decreta:

La First National City Bank, con sede in New York, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano, con un capitale proprio pari a Lit. 150 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(2747)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1962.

Approvazione di alcune modifiche allo statuto sociale dell'Unione Italiana di Riassicurazione - Società per azioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 50 del testo unico sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, concernente l'Unione Italiana di Riassicurazione;

Visto l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con regio decreto 4 marzo 1926, n. 519 e con regio decreto 22 aprile 1940, n. 469;

Visto l'atto 3 aprile 1922 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Società per azioni, fascicolo n. 20 in data 18 maggio 1922, col quale venne costituita in Roma la Società per azioni « Unione Italiana di Riassicurazione » ed approvato il relativo statuto;

Visti i decreti ministeriali 22 ottobre 1930, 10 novembre 1939, 22 novembre 1948, 13 febbraio 1950 e 30 dicembre 1959, con i quali sono state approvate alcune modifiche allo statuto dell'ente predetto;

Visto il verbale dell'assemblea ordinaria e straordinaria tenutasi in Roma il 30 marzo 1962, tra gli azionisti dell'Unione Italiana di Riassicurazione, nella quale sono state deliberate modifiche agli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 25, 26 dello statuto sociale, dirette a una più esatta e chiara formulazione degli articoli stessi, nonchè ad un migliore adeguamento degli organi amministrativi alle esigenze della gestione sociale;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli: 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23, 25, 26 dello statuto dell'Unione Italiana di Riassicurazione - Società per azioni, con sede in Roma, deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 30 marzo 1962, risultanti dal verbale del notaio dott. Raffaele Capasso, registrato a Roma il 10 aprile 1962, al n. 13675, vol. 393 atti pubblici, ed annesso al presente decreto.

Roma, addì 30 aprile 1962

Il Ministro: COLOMBO

(2676)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1962.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237 e le successive modificazioni, relativo all'ordinamento ed alle attribuzioni dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto interministeriale 28 giugno 1961, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dello Ente nazionale risi;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1962, con il quale è stato nominato il presidente dell'Ente nazionale risi;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1962, con il quale è stato stabilito che la nomina del presidente decorre dal 1° maggio 1962;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi, a norma dell'art. 5 del citato statuto;

Sentite le Organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate, ai sensi del richiamato art. 5, secondo comma, dello statuto dell'Ente;

Viste le designazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi:

Allevi dott. Mario, Bertone ing. Firminio, Bertone Giuseppe, Bolognini Carlo, Busto geom. Domenico, Cavazzini dott. Giancarlo, Cecconi Dino, De Giorgi dottor Agostino, Franzo on. dott. Renzo, Gallesio dott. Carlo Alberto, Marchini Stefano, Miglino Giuseppe, Vallegiani Pietro, risicoltori;

Cicogna Mozzoni dott. Alessandro, in rappresentanza dei proprietari di fondi rustici dati in locazione;

Bianchi Franco, Curti comm. Virginio, Ghigliotti dott. Leopoldo, Invernizzi rag. Carlo Mario, Malgara rag. Carlo, Visconti di Modrone Filippo, industriali risieri;

Bassi Giovanni, Pellitteri Norberto, Vasconi Mario, commercianti di riso;

Ferraris Raffaele, Ghisio Gioacchino, rappresentanti dei lavoratori;

Cerdelli dott. Umberto, rappresentante dei tecnici agricoli.

Art. 2.

Il suddetto Consiglio di amministrazione resta in carica per un triennio a decorrere dal 1° maggio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

(2640)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1962.

Sostituzione di componenti la Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1961, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma n. 1/2312 in data 13 febbraio 1962, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, dei dottori Tarentini Troiani Luigi e Loi Libero, rispettivamente presidente della suddetta Commissione e funzionario dell'Ufficio stesso incaricato di sostituire il presidente, in caso di assenza, con i dottori Pistone Aristide e Ciavatta Corrado;

Decreta:

Articolo unico.

I dottori Pistone Aristide e Ciavatta Corrado sono nominati presidente e membro incaricato di sostituire il presidente, in caso di assenza, della Commissione provinciale per il collocamento di Roma in sostituzione dei dottori Tarentini Troiani Luigi e Loi Libero trasferiti ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2726)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1961, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma n. 1/3817 in data 14 marzo 1962, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Nonis Alessandro, in quanto non è più funzionario dell'Associazione sindacale Intersind, con il dott. Fadda Ignazio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Fadda Ignazio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Roma quale rappresentante dell'Associazione sindacale Intersind, in sostituzione del dott. Nonis Alessandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2727)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1962.

Approvazione di una tariffa di assicurazione complementare d'invalidità, presentata dalla Compagnia intercontinentale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia intercontinentale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione complementare per il caso di invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione complementare per il caso di invalidità presentata dalla Compagnia intercontinentale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con un'assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso d'invalidità.

Roma, addì 4 maggio 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2762)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 195, relativo alla fornitura, franco Mokolo (Margui-Wandala) di un autocarro e di due trattori, con vari accessori.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 27 dell'11 aprile 1962 il bando di gara n. 195, relativo alla fornitura, franco Mokolo (Margui-Wandala) di un autocarro CU da 5 tonnellate, due mezzi leggi autodovunque, due trattori a cingoli diesel da 60/70 H.P. con vari accessori. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 14.700.000). Termine previsto per l'esecuzione: Fornitura a Mokolo entro il 30 settembre 1962.

Le offerte dovranno essere inviate a Direction des Eaux et Forêts - B.P. 194 a Yaoundé (Camerun) od esservi depositate, contro ricevuta, entro le ore 11 locali del 12 giugno 1962. L'apertura delle offerte avverrà lo stesso giorno ed ora presso la Direction des Eaux et Forêts a Yaoundé.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(2649)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del diploma originale di laurea

La dottoressa Salimbeni Assunta, nata a Sparanise il 7 aprile 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze matematiche conseguito presso l'Università di Pisa il 30 giugno 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(2606)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 388, l'Amministrazione comunale di Tavenna (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2698)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 389, l'Amministrazione comunale di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2699)

Autorizzazione al comune di Ospedaletto d'Alpinolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 387, l'Amministrazione comunale di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2703)

Autorizzazione al comune di Casalanguida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 13, l'Amministrazione comunale di Casalanguida (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.005.526, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2700)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 395, l'Amministrazione comunale di Castelguidone (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.042.924, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2701)

Autorizzazione al comune di Canosa Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 394, l'Amministrazione comunale di Canosa Sannita (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 814.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2702)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 22 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 382, l'Amministrazione comunale di Pretoro (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.836.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2704)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 11 Interno, foglio n. 5, l'Amministrazione comunale di Antrodoco (Rieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.654.901, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2719)

Autorizzazione al comune di Furci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 374, l'Amministrazione comunale di Furci (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.074.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2720)

Autorizzazione al comune di Lama dei Peligni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 396, l'Amministrazione comunale di Lama dei Peligni (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.307.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2721)

Autorizzazione al comune di Celenza sul Trigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 375, l'Amministrazione comunale di Celenza sul Trigno (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2705)

Autorizzazione al comune di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1962, registro n. 10 Interno, foglio n. 376, l'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 968.208, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2706)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 10 maggio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,70	620,72	620,74	620,75	620,61	620,7825	620,60	620,63	621,70
$ Can.	573,75	574 —	574,25	574,375	572,50	573,88	574,50	573,70	573,75	574,30
Fr. Sv.	143,08	143,09	143,10	143,11	143,12	143,08	143,10	143,10	143,10	143,14
Kr. D.	90,05	90,06	90,05	90,04	90,05	90,03	90,04	90 —	90,05	90,05
Kr. N.	87,10	87,12	87,10	87,085	87 —	87,08	87,07	87,05	87,10	87,10
Kr. Sv.	120,60	120,58	120,62	120,59	120,55	120,53	120,59	120,60	120,60	120,65
Fol.	172,77	172,74	172,80	172,81	172,73	172,75	172,79	172,75	172,75	172,75
Fr. B.	12,48	12,482	12,4825	12,4825	12,4775	12,48	12,4810	12,451	12,50	12,485
Fr Fr. (N.F.)	126,66	126,68	126,68	126,685	126,70	126,66	126,68	126,65	126,66	126,68
Lst.	1746,07	1746 —	1746 —	1745,95	1746,50	1746,01	1746,20	1746 —	1746,70	1745,75
Dm. occ.	155,20	155,19	155,21	155,165	155,17	155,18	155,19	155,20	155,20	155,18
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,055	24,05	24,05	24,0525	24,05	24,05	24,05
Escudo Port.	21,78	21,77	21,80	21,785	21,80	21,78	21,77	21,78	21,78	21,77

Media dei titoli del 10 maggio 1962

Rendita 5 % 1935	107,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,375
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,55
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1962

1 Dollaro USA	620,761
1 Dollaro canadese	574,437
1 Franco svizzero	143,105
1 Corona danese	90,04
1 Corona norvegese	87,077
1 Corona svedese	120,59
1 Fiorino olandese	172,80
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,682
1 Lira sterlina	1746,075
1 Marco germanico	155,177
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo port.	21,777

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1962, n. 5179/2222, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Iarussi Vincenzo, nato a Monteodorisio il 2 maggio 1901, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 6433, riportate in catasto alle particelle numeri 14 (parte), 2-*c*, 3/ 1/13 del foglio di mappa n. 20 ed alla particella n. 367-*b* del foglio di mappa n. 14 del comune di Moteodorisio, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 381 e 382.

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1962 n. 5182/2219 è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Stanisci Nicola, nato a Monteodorisio il 22 agosto 1908, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 850, riportate in catasto alle particelle numeri 325 (parte), 371-*r*, 371-*h*, 321 (parte), 371-*p*, 371-*l*, del foglio di mappa n. 14 del comune di Monteodorisio, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 396, 397-*a*, 397-*b*, 400, 401-*a*, 401-*b*.

Con decreto ministeriale in data 8 marzo 1962, n. 5181/2220, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Sassi Doralice, nata a Monteodorisio il 15 febbraio 1881, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Cupello e Monteodorisio, estese complessivamente mq. 1435, riportate in catasto alle particelle numeri 62 (parte) e 60-*g* del foglio di mappa n. 21 del comune di Monteodorisio, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 295 e 296.

(2731)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Monterotaro, con sede in Casalnuovo Monterotaro (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760;
Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1962

Il Governatore: Guido CARLI

(2748)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;
Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Vista la legge 18 marzo 1959, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;
Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' indetto un concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio. Abilitazione professionale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile o in ingegneria meccanica o in architettura.

Inoltre gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Limiti di età.

Per partecipare al concorso in parola gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 costituite almeno da sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 472, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzioni universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) *il limite massimo di età è protratto* a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per serzivio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, numero 1404);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, nonchè per coloro che appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Servizio I, Ufficio concorsi, viale G. Massaia n. 31, Roma, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta, ai servizi o alle direzioni da cui dipendono.

I servizi e le direzioni, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, corredandole di un rapporto informativo dal quale risultino i giudizi complessivi riportati dagli aspiranti medesimi nel triennio precedente.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 6.

Data dei requisiti.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso.

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera b) del precedente art. 1 sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti i candidati potranno presentare la propria fotografia munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato A).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera a) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera b) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Lo elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali.

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in carta da bollo da L. 100 e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 100;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, numero 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato Provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati e di invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

n) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

o) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto dell'Amministrazione dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia in competente bollo dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

r) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

s) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi ecc.) nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio I - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2, oppure copia autentica notarile su carta bollata.

L'autenticazione può anche essere fatta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso

l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

2) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali.

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invadidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare;

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) su carta da bollo, rilasciati dall'Autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal Sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva:

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal Commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da lire 100, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera b) di tale articolo, dovranno produrre, inoltre, un certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua edesca.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della Provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 14.

Documentazioni ridotte o supplementari.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera p) del precedente art. 11 ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai numeri 7) e 8) del precedente art. 13, un certificato rilasciato, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente Autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo.

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati

in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di Consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la soluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 21 marzo 1962

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 *marzo* 1962
Registro n. 10, *foglio n.* 332. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª Prova:

Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

a) Composizione e decomposizione di forze - Poligoni funicolari - Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste - Momenti statici - Momenti d'inerzia - Elasticità dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee - Sistemi staticamente determinati ed iperstatici fino a tre gradi di iperstaticità - Cemento armato.

b) Materiali per costruzioni civili - Pietre - Laterizi - Cementi - Legnami - Materiali metallici - Calci e cementi - Calcestruzzi - Gesso - Bitumi e asfalti - Materiali per pavimenti e rivestimenti - Vernici.

2ª Prova:

Elettrologia e principi di macchine elettriche.

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie o in parallele: Capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua; Legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo - Leggi di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti - Circuiti magnetici. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni d'induzione elettromagnetica. Autoinduzione, mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizioni di risonanza - Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua: Sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) Trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento - Trasformatori trifasi. Auto-trasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

3ª Prova:

a) *Tecnica delle costruzioni*:

Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni - Vari tipi di fondazione e calcolazioni relative.

Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato.

Prescrizioni generali e norme sui c. a.
Edifici civili.
Edifici industriali.

b) *Impianti tecnologici*:

Riscaldamento: Combustibili solidi e liquidi - Poteri calorifici - Apparecchi di combustione - Recuperi di calore - Trasmissione del calore e relativi coefficienti - Cenni sui principali sistemi di riscaldamento - Circolazione naturale a termosifone - Circolazione accelerata - Impianti a vapore - Cenni sul condizionamento d'aria.

Trasporti pneumatici: Principi di funzionamento in compressione ed in aspirazione - Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici.

Trasporti meccanici: Norme legislative relative all'esercizio ed istallazione di impianti elevatori - Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori - Sistemi di trasporto meccanico a piccola distanza - Trasportatori a nastro ed a catena.

4ª Prova (Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2º)

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Elementi di contabilità generale dello Stato.

b) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

c) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuncazioni.

d) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato.

e) (Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2º):

conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: SPALLINO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta bollata da L. 200.

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio I - Ufficio concorsi - Via Guglielmo Massaia n. 31 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .)

via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando in quanto . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

g) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare, presso il . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2502)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1962

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17 con particolare riferimento all'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140;

Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza:
Diritto costituzionale - Ferrara
Diritto penale - Camerino
Diritto industriale - Siena

Facoltà di scienze politiche:
Statistica economica - Pavia

Facoltà di lettere e filosofia:
Storia del Cristianesimo - Torino

Facoltà di magistero:
Lingua e letteratura italiana - Cagliari

Facoltà di medicina e chirurgia:
Chimica biologica - Catania
Puericultura - Messina
Urologia - Roma

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Analisi matematica - Catania

Facoltà di ingegneria:
Fisica - Politecnico Torino
Costruzioni idrauliche - Napoli

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione prima) entro il 31 luglio 1962.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a provincie geograficamente italiane ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicato.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro il predetto termine del 31 luglio 1962, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 31 luglio 1962, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 agosto 1962.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun Commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 31 luglio 1962, anche se le domande siano state presentate in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: nè saranno accettate, dopo il termine del 31 luglio 1962, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno inclusi nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione prima), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta cosituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri: 2), 3), 5) e 6): deve, invece, presentare un certificato, in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio insieme al certificato di nascita e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 7 maggio 1962

Il Ministro: GUI

(Modello della domanda
carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. 1ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il . . . . . . residente in . . . . . . via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1), di non aver riportato condanne penali (2) . . . . .

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponda a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1962.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . . . .

Indirizzo . . . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(2643)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo naviganti speciale.

Le prove scritte di esame del concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo naviganti speciale, bandito con decreto ministeriale in data 8 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 15 settembre 1961, avranno luogo in Roma, via Pietro Gobetti n. 6-*A*, nei sottonotati giorni:

martedì 29 maggio 1962: prova di cultura generale;

mercoledì 30 maggio 1962: prova di cultura professionale.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti di prescritti documenti di identificazione.

(2763)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.